



# NoStoppani



Spett.le  
Procura della Repubblica  
c/o Tribunale di Genova

Ill.mo Sig. Sindaco  
del Comune di Arenzano

Ill.mo Sig. Sindaco  
del Comune di Cogoleto

Struttura Commissariale  
Emergenza Stoppani  
(Sig. Prefetto di Genova)

Spett.le Ministero dell'Ambiente  
e della Tutela del Territorio e del Mare

Spett.le Fallimento  
Immobiliare Val Lerone S.p.a.

Spett.le Regione Liguria

Spett.le Città Metropolitana di Genova

Spett. Ministero della Giustizia

invio a mezzo PEC: [prot.procura.genova@giustiziacert.it](mailto:prot.procura.genova@giustiziacert.it)  
invio a mezzo PEC: [sc.stoppani@legalmail.it](mailto:sc.stoppani@legalmail.it)  
invio a mezzo PEC: [segreteria.ministro@pec.minambiente.it](mailto:segreteria.ministro@pec.minambiente.it)  
invio a mezzo PEC: [f234.2007milano@pecfallimenti.it](mailto:f234.2007milano@pecfallimenti.it)  
invio a mezzo PEC: [protocollo@pec.regione.liguria.it](mailto:protocollo@pec.regione.liguria.it)  
invio a mezzo PEC: [pec@cert.cittametropolitana.genova.it](mailto:pec@cert.cittametropolitana.genova.it)  
invio a mezzo PEC: [info@pec.comune.arenzano.ge.it](mailto:info@pec.comune.arenzano.ge.it)  
invio a mezzo PEC: [protocollo@pec.comune.cogoleto.ge.it](mailto:protocollo@pec.comune.cogoleto.ge.it)  
invio a mezzo PEC: [gabinetto.ministro@giustiziacert.it](mailto:gabinetto.ministro@giustiziacert.it)

Comitato **NoStop** per la tutela della Salute Pubblica  
e per la chiusura dello stabilimento Stoppani

CF. 95072330103

c/o Comune di Arenzano – Villa Maddalena, via Terralba, 77 – 16011 Arenzano (GE)

Sede operativa: c/o Studio Lotorto, p.zza Golgi., 19E – 16011 Arenzano (GE)

Tel. 3357116484

Web-site: [www.nostop.info](http://www.nostop.info) – e-mail: [info@nostop.info](mailto:info@nostop.info) - PEC: [dott.alessandro.vaccarone@pec.it](mailto:dott.alessandro.vaccarone@pec.it)



# NoStoppani



Arenzano, 31 gennaio 2020

**OGGETTO: Luigi Stoppani S.p.a. (oggi Immobiliare Val Lerone) – Denuncia-querela per omessa Bonifica (art. 452-terdecies c.p.) - Deduzioni.**

Facciamo seguito e riferimento alla ns. del 02/09/2019 di pari oggetto per comunicare di aver appreso, a seguito di richiesta al servizio 335 della Procura della Repubblica di Genova di conoscere i riferimenti relativi alla comunicazione di iscrizione parte offesa relativa all'atto di denuncia-querela di che trattasi, che **NON RISULTANO ISCRIZIONI SUSCETTIBILI DI COMUNICAZIONI.**

Si allega copia di detta comunicazione (**doc.1**).

Dobbiamo, a questo punto, dedurre che la adita Procura della Repubblica non abbia ravvisato, dalla lettura della narrativa e della documentazione offerta in allegato e di riferimento, la sussistenza del reato di **omessa bonifica**, riferito al mancato intervento sull'arenile di Cogoleto, nell'**area denominata ex Envireg** del litorale dell'omonimo Comune.

Al solo fine di avere riscontro formale circa tale mancata iscrizione, formuliamo richiesta di conoscere:

- 1) se la mancata iscrizione sia da ricondurre a quanto dedotto;
- 2) se si sia operata iscrizione a mod. 45 in assenza di comunicazione al denunciante.

Nel presupposto che la complessità della vicenda riferita al disastro ambientale prodotto dalle attività dell'ex Stabilimento della Luigi Stoppani S.p.a. possa non aver consentito la piena comprensione della problematica che ci occupa, la lettura degli insegnamenti della Suprema Corte di Cassazione, espressi nella Sentenza n. 17813-2019, che per brevità si allega (**doc. 2**), unitamente alla disamina degli eventi che hanno comportato l'inquinamento dell'area interessata, deducibili anche dalle risultanze processuali (che portarono a suo tempo all'archiviazione del procedimento penale ma alla condanna per danno erariale di pubblici funzionari), per la parte relativa ai fanghi delle lavorazioni che vennero abbandonati sull'arenile antistante lo stabilimento, dovrebbero agevolare l'individuazione delle responsabilità riferite al permanere del reato di omessa bonifica "quantomeno" relativa all'area in argomento.

Comitato **NoStop** per la tutela della Salute Pubblica  
e per la chiusura dello stabilimento Stoppani

CF. 95072330103

c/o Comune di Arenzano – Villa Maddalena, via Terralba, 77 – 16011 Arenzano (GE)

Sede operativa: c/o Studio Lotorto, p.zza Golgi., 19E – 16011 Arenzano (GE)

Tel. 3357116484

Web-site: [www.nostop.info](http://www.nostop.info) – e-mail: [info@nostop.info](mailto:info@nostop.info) - PEC: [dott.alessandro.vaccarone@pec.it](mailto:dott.alessandro.vaccarone@pec.it)



# NoStoppani



Vale qui ricordare quanto chiaramente espresso a pag. 12 della Sentenza citata, relativamente alla esclusione della punibilità: “ *non essendo invocabile un inesistente principio generale di inesigibilità della condotta, se non quando si traduca in una positiva causa di esclusione della punibilità (oggettiva o soggettiva) (cfr. in tal senso sez. 3 n. 4441 del 06/03/1996 Rv. 204423 Giffoni). Conseguono che le difficoltà economiche in materia di rifiuti non integrano causa di giustificazione e di non esigibilità. La gestione dei rifiuti e delle connesse e conseguenziali attività costituiscono infatti un’assoluta priorità, in quanto incidono su interessi di rango costituzionale, come la salute dei cittadini e la protezione delle risorse naturali, sicchè non ha rilievo giuridico l’insufficienza delle risorse, dovendo le stesse essere destinate in via prioritaria al soddisfacimento delle predette esigenze rispetto ad altre*”.

Di assoluto rilievo altresì quanto affermato dai Giudici, che *rispediscono al mittente anche l’argomento difensivo secondo cui non scatterebbe il reato previsto dal testo unico dell’ambiente (articolo 257) per la mancata adozione del piano di bonifica, ma solo quando questo sia stato adottato e poi non eseguito. Come giustamente fa notare la Cassazione sarebbe una piena violazione del principio di ragionevolezza affermare che il reato sussiste se il responsabile si è adoperato per l’adozione del piano di caratterizzazione del danno ambientale e del progetto esecutivo di bonifica senza poi procedervi mentre sarebbe “innocente” chi non adotta tali atti prodromici in quanto non può violarli.*

Valutato che l’area di che trattasi risulti di proprietà del demanio marittimo, che la situazione, allo stato vigente, configuri un reato di natura permanente, che la bonifica del sito Stoppani, ma a maggior ragione dell’area de qua, sia onere del Ministero dell’Ambiente, trattandosi di un sito di interesse nazionale (S.I.N.), che, ancorchè le attività di messa in sicurezza di emergenza siano affidate a Commissario straordinario, lo stesso non possa operare se non previo stanziamento ed erogazione dei fondi necessari, si assume che il reato debba essere ascritto al Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del Mare e/o ai responsabili di funzione che avessero ommesso la messa a disposizione dei fondi necessari al ripristino ambientale di che trattasi.

Dalla recente acquisizione di documentazione, che si allega (**doc. 3**), abbiamo appreso che Sviluppo Italia, incaricata a suo tempo della redazione di progetto di bonifica per l’intera area dell’ex Stabilimento Stoppani (attività non svolta), ha valutato in **€ 16,5 ml** l’importo necessario alla rimozione e sostituzione di **mc 85.000 di terra gravemente contaminata fino a 9 mt dal piano di campagna.**

Comitato **NoStop** per la tutela della Salute Pubblica  
e per la chiusura dello stabilimento Stoppani

CF. 95072330103

c/o Comune di Arenzano – Villa Maddalena, via Terralba, 77 – 16011 Arenzano (GE)

Sede operativa: c/o Studio Lotorto, p.zza Golgi., 19E – 16011 Arenzano (GE)

Tel. 3357116484

Web-site: [www.nostop.info](http://www.nostop.info) – e-mail: [info@nostop.info](mailto:info@nostop.info) - PEC: [dott.alessandro.vaccarone@pec.it](mailto:dott.alessandro.vaccarone@pec.it)





# NoStoppani



Si trascrivono, per brevità, indicazioni rilevate dal: **Verbale della Conferenza dei Servizi tenutasi presso la sede Commissariale di Arenzano (c/o MUVITA) in data 11/12/2007 ai sensi dell'art. 2 comma 2 o.P.C.M. n. 3554 e ss.mm.ii.:**

*Per quanto riguarda AREA ENVIREG viene specificato che ad integrazione dei sondaggi già realizzati da ARPAL nell'ambito dell'esecuzione del Piano di Caratterizzazione, in ottobre 2007 sono stati realizzati ulteriori 4 sondaggi per verificare la profondità massima di contaminazione. I risultati delle analisi chimiche condotte sui campioni prelevati da tali sondaggi hanno evidenziato una contaminazione diffusa e distribuita a diverse profondità da Cromo totale, da Cr<sup>VI</sup>solubile e da Cr<sup>VI</sup>totale in tutta l'area investigata.*

*Si precisa inoltre che la profondità massima di contaminazione varia da sondaggio a sondaggio, anche in funzione della presenza del substrato roccioso.*

*L'ing. Stacul presenta successivamente 4 ipotesi di bonifica:*

- 1) IPOTESI 1:** *Suddivisione dell'area ENVIREG in due sotto aree;  
Scavo sottoarea A: fino a 5 metri (profondità massima contaminata nel sondaggio S27)  
Scavo sottoarea B: fino a 9 metri (profondità massima contaminata nei sondaggi S28 e S29). In tale ipotesi il volume da scavare risulta essere di circa 85.000 mc di cui circa 31.000 mc recuperato con impianto di vagliatura per una stima totale di costo di circa 16.500.000 di euro e per un tempo di esecuzione di 65settimane.*
- 2) IPOTESI 2:** *scavo sull'intera area spinto fino ad una profondità di 5 metri con eventuale stesa di un telo impermeabile prima del ripascimento per evitare che la quota parte di sabbia ancora contaminata venga in contatto con la sabbia pulita. In tale ipotesi il volume da scavare risulta essere di circa 60.000 mc di cui circa 22.000 mc recuperato con impianto di vagliatura per una stima totale di costo di circa 11.700.000 di euro e per un tempo di esecuzione di 48settimane.*
- 3) IPOTESI 3:** *suddivisione in due sottoaree: Scavo sottoarea A: fino a 5 (bonifica integrale)  
Scavo sottoarea B: fino a 3 metri (limitatamente alla porzione insatura)  
In tale ipotesi il volume da scavare risulta essere di circa 46.000 mc di cui circa 17.000 mc recuperato con impianto di vagliatura per una stima totale di costo di circa 9.600.000 di euro e per un tempo di esecuzione di 38 settimane.*
- 4) IPOTESI 4:** *scavo su tutta l'area fino ad una profondità di 3 metri con eventuale stesa di un telo impermeabile prima del ripascimento per evitare che la quota parte di sabbia ancora contaminata venga in contatto con la sabbia pulita. In tale ipotesi il volume da scavare risulta essere di circa 36.000 mc di cui circa 13.000 mc recuperato con impianto di vagliatura per una stima totale di costo di circa 7.200.000 di euro e per un tempo di esecuzione di 32settimane.*

Comitato NoStop per la tutela della Salute Pubblica  
e per la chiusura dello stabilimento Stoppani

CF. 95072330103

c/o Comune di Arenzano – Villa Maddalena, via Terralba, 77 – 16011 Arenzano (GE)


Sede operativa: c/o Studio Lotorto, p.zza Golgi., 19E – 16011 Arenzano (GE)

Tel. 3357116484

Web-site: [www.nostop.info](http://www.nostop.info) – e-mail: [info@nostop.info](mailto:info@nostop.info) - PEC: [dott.alessandro.vaccarone@pec.it](mailto:dott.alessandro.vaccarone@pec.it)



# NoStoppani



Eppertanto, reiterando la richiesta di apertura di indagine preliminare per l'accertamento delle responsabilità tutte in ordine al "reato" segnalato, si richiede il pronto stanziamento ed erogazione, da parte del detto Ministero, delle somme necessarie, in uno con la dotazione al Commissario straordinario degli importi necessari per il completamento della messa in sicurezza di emergenza.

Rileviamo che, sebbene il decreto di nomina del Commissario straordinario dati: D.L. 29/03/2019 n. 27, soltanto nel mese di dicembre siano pervenuti alla struttura commissariale € 5 ml, del tutto insufficienti ad assicurare la continuità, fino a completamento, della messa in sicurezza di emergenza.

Richiediamo al **Ministero dell'Ambiente**, ai sensi dell'art. 5 d.lgs 33/2013 e s.m.i., accesso ed invio di copia, in formato digitale allo scrivente indirizzo, del seguente documento: Decreto Direttoriale n. 260/STA del 27/06/2019, che si assume formato da codesto Ministero.

Si richiede al **Ministero della Giustizia** di disporre, occorrendo, idonea verifica per quanto qui rappresentato, unitamente alla ricognizione della dichiarata prescrizione dei reati meglio visti, pronunciata con la [sentenza n. 1650 del 01/06/2012, che appare contraddittoria in relazione a quanto disposto dalla Suprema Corte con sentenza n. 17813-2019.](#)

In attesa che l'adita Corte Europea dei Diritti dell'Uomo comunichi le proprie decisioni in ordine alle doglianze espresse in quella sede dal nostro Comitato, ci riserviamo di quantificare (o far quantificare da cittadini interessati) il danno prodotto dal ritardo con il quale si procederà alla restituzione alla pubblica fruizione dell'area interessata, correttamente bonificata.

Restiamo in attesa del richiesto riscontro ai quesiti formulati ed inviamo distinti saluti.

**Comitato "NoStop"**  
Il Presidente  
dott. A. Vaccarone

Comitato **NoStop** per la tutela della Salute Pubblica  
e per la chiusura dello stabilimento Stoppani

CF. 95072330103

c/o Comune di Arenzano – Villa Maddalena, via Terralba, 77 – 16011 Arenzano (GE)

Sede operativa: c/o Studio Lotorto, p.zza Golgi., 19E – 16011 Arenzano (GE)

Tel. 3357116484

Web-site: [www.nostop.info](http://www.nostop.info) – e-mail: [info@nostop.info](mailto:info@nostop.info) - PEC: [dott.alessandro.vaccarone@pec.it](mailto:dott.alessandro.vaccarone@pec.it)